



COMUNE DI MONTALLEGRO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del registro	Approvazione Regolamento per il servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti
Data 30/11/2018	

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di novembre, con inizio alle ore 18:10, nella sala delle adunanze "Falcone e Borsellino", sita presso la sede municipale di Corso Vittorio Emanuele, convocato con appositi inviti p.n. 8410 del 24/11/2018, si è riunito il civico consesso in seduta pubblica ordinaria, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 9/1986, nel testo quale sostituito dall'art. 21 della L.R. n. 23/1993.

All'inizio della trattazione del presente punto dell'ordine del giorno della seduta, risultano presenti e/o assenti come da prospetto sottostante:

Cognome	Nome	Presente	Assente
IACONO	Giuseppe		X
PANARISI	Giovanni Angelo	X	
CARO	Graziella	X	
SCALIA	Giuseppina	X	
SCHEMBRI VOLPE	Francesco	X	
SCALIA	Vito Gioacchino	X	
PIAZZA	Francesca	X	
IATI'	Rosa	X	
TODARO	Delia		X
CIRILLO	Giovanni	X	

Consiglieri assegnati n. 10; in carica n. 10; presenti in n. 8.

Assume la presidenza della seduta la dott.ssa Scalia Giuseppina, in qualità di Vice Presidente del Consiglio comunale.

Sono presenti il Sindaco Caterina Scalia e l'Assessore comunale Paolo Tuttolomondo.

Sono presenti, altresì, il Responsabile del II settore dott. Domenico Indelicato ed il Responsabile del III settore ing. Vincenzo Piombino.

Assiste e partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Teresa Burgio.

Il **Presidente**, passando alla trattazione del terzo ed ultimo punto all'ordine del giorno, invita il Responsabile del III settore ing. Vincenzo Piombino ad illustrare la proposta in oggetto.

L'ing. **Piombino** procede all'illustrazione della proposta, evidenziando che con l'approvazione del Regolamento di cui trattasi si colma un vuoto nell'attività regolamentare dell'Ente, poiché il Comune di Montallegra è risultato sprovvisto di un simile regolamento. Evidenzia alcuni aspetti del regolamento, quali i requisiti previsti, le modalità di rilascio dell'autorizzazione.

Il **Consigliere Scalia Vito Gioacchino** chiede la durata, il numero di licenze previste, se sia previsto cumulo e se c'è limitazione relativa ai componenti dello stesso nucleo familiare.

L'ing. **Piombino** risponde che la durata è di 5 anni, che il numero delle licenze previste è di 4, che non è previsto cumulo e che non è stata prevista limitazione relativa ai componenti dello stesso nucleo familiare.

Il **Consigliere Cirillo** chiede se sia possibile inserire la limitazione ossia che c'è incompatibilità fino al quarto grado per il rilascio dell'autorizzazione.

L'ing. **Piombino** esprime in merito parere negativo, poiché ritiene che questo comporterebbe una indebita limitazione all'esercizio del diritto d'impresa.

Il **Presidente**, non essendoci altri interventi, con il consenso unanime dei presenti, pone a votazione la proposta:

✱ **Votazione:** consiglieri presenti 8; favorevoli 8; astenuti 0; contrari 0,

con voti espressi in forma palese per alzata e seduta, come accertato e proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'esito della votazione come sopra proclamata dal Presidente,

DELIBERA

di approvare la proposta avente ad oggetto "Approvazione Regolamento per il servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti".

La seduta è chiusa alle ore 18.50.



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MONTALLEGRO

(Libero Consorzio Provinciale di Agrigento)

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI FINO A NOVE POSTI
--	--

Premesso che le funzioni amministrative comunali, proprie o delegate dalla Regione, in materia di servizio di noleggio con conducente con autovetture fino a nove posti, sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con altre forme di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale;

Ritenuto tale servizio di grande utilità per il territorio Comunale;

Atteso che la necessità è dettata:

- dalla limitata offerta di altre modalità di trasporto pubblico;
- dalla popolazione residente nel Comune di Montallegro che, durante il periodo estivo, subisce un notevole incremento generato dalla presenza dei numerosi turisti e dai tanti emigrati che ritornano in paese per le ferie;
- dalla presenza di attività commerciali e ricettive sparse sul territorio;
- dalla distanza del Comune dal capoluogo provinciale e regionale ed altri centri di maggiore frequenza;

Ritenuto, altresì, di dover provvedere per far fronte alla persistente crisi occupazionale offrendo la possibilità a coloro i quali ritengono di doversi proporre e misurare sul mercato del lavoro con l'avvio di nuove attività produttive quali quelle dell'esercizio di noleggio con conducente svolti mediante autovettura;

Considerato che in ambito comunale risulta necessario disciplinare gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone (fino a nove);

PROPOSTA DI C.C. avente ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI FINO A NOVE POSTI"

^^^^^^^^

Su presente proposta che precede, hanno formulato i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA

Al sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 1/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, e dell'art. 14bis del vigente D.lgs 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa.

Adi, 26/11/2018

IL TPO DEL SETTORE III
Ing. Vincenzo Trombino



PROPOSTA DI C.C. avente ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE DI VEICOLI FINO A NOVE POSTI"



COMUNE DI MONTALLEGRO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

**REGOLAMENTO PER
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE
DI VEICOLI FINO A NOVE POSTI**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 4
Art. 1 Disciplina del Servizio	pag. 4
Art. 2 Definizione del Servizio	pag. 4
CAPO II – CONDIZIONI D'ESERCIZIO	pag. 4
Art. 3 Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione	pag. 4
Art. 4 Condizioni d'esercizio	pag. 5
Art. 5 Numero delle autorizzazioni	pag. 5
Art. 6 Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea	pag. 6
CAPO III – REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	
Art. 7 Requisiti per il rilascio delle Autorizzazioni	pag. 7
Art. 8 Impedimenti soggettivi	pag. 7
CAPO IV – MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	pag. 7
Art. 9 Concorso per l'assegnazione delle Autorizzazioni	pag. 7
Art. 10 Contenuti del Bando di Concorso	pag. 8
Art. 11 Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni	pag. 8
Art. 12 Presentazione delle Domande	pag. 8
Art. 13 Titoli oggetto di valutazione	pag. 9
Art. 14 Rilascio delle Autorizzazioni	pag. 10
Art. 15 Validità delle Autorizzazioni	pag. 10
Art. 16 Inizio del Servizio	pag. 10
CAPO V – MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI	pag. 10
Art. 17 Trasferibilità dell'autorizzazione	pag. 10
CAPO VI – COLLABORAZIONE FAMILIARE	pag. 11

Art. 18 Collaborazione Familiare	pag. 11
CAPO VII – OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI	pag. 12
Art. 19 Obblighi dei conducenti	pag. 12
Art. 20 Diritti dei conducenti	pag. 13
Art. 21 Divieti per i conducenti	pag. 13
Art. 22 Responsabilità del titolare	pag. 14
CAPO VIII – CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DIN.C.C.	pag. 14
Art. 23 Caratteristiche dei veicoli	pag. 14
Art. 24 Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente	pag. 14
Art. 25 Sostituzione dei veicoli	pag. 14
Art. 26 Controllo dei veicoli	pag. 15
Art. 27 Trasporto dei soggetti portatori di handicap	pag. 15
Art. 28 Tariffe	pag. 15
Art. 29 Contachilometri	pag. 15
Art. 30 Reclami	pag. 16
CAPO IX – VIGILANZA E SANZIONI	pag. 16
Art. 31 Vigilanza	pag. 16
Art. 32 Sanzioni	pag. 16
Art. 33 Sanzioni Amministrative Pecuniarie	pag. 16
Art. 34 Sanzione Accessoria della Sospensione dell'Autorizzazione	pag. 17
Art. 35 Sospensione Cautelare dal Servizio	pag. 17
Art. 36 Sanzione Accessoria della Revoca dell'Autorizzazione	pag. 17
Art. 37 Decadenza dell'Autorizzazione	pag. 18
Art. 38 Rinvio dinamico ed entrata in vigore del Regolamento	pag. 18

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina del servizio

1. Le funzioni amministrative comunali, proprie o delegate dalla Regione, in materia di servizio di noleggio con conducente con autovetture fino a nove posti, sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con altre forme di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.
2. Il servizio di noleggio con conducente - con autovettura fino a nove posti - è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento e dalle norme specifiche che regolano il settore. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Siciliana.

Art. 2 - Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad una utenza specifica che avanza presso la sede del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite. Lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno di rimesse ubicate nel territorio comunale.
2. Il servizio di noleggio con conducente è compiuto su richiesta del trasportato e/o trasportati su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.
3. I titolari delle autorizzazioni possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazione.

CAPO II - CONDIZIONI D'ESERCIZIO

Art. 3 - Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, articolo 7, comma 1, come modificato dalla legge regionale n. 29 del 6 aprile 1996 i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:
 - a) essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulle cooperazioni;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui ai punti a) o b) del comma 2 dell'articolo 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

- 4 Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c) è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dei predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 4 - Condizioni d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirle in forma singola o associata.
2. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992 n. 21.
5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Art. 5 - Numero delle autorizzazioni

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 - lettera a) della Legge 15/01/1992, n. 21, il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare, nel rispetto della normativa vigente ed in relazione:
 - a) al numero degli abitanti residenti, ai quali va aggiunta la popolazione fluttuante;
 - b) al numero dei plessi scolastici;
 - c) alle attività ricettive;
 - d) alla distanza del Comune dal capoluogo provinciale e regionale ed altri centri di maggiore frequenza;
 - e) allo stato del servizio pubblico di linea;
 - f) all'incremento turistico del Comune.
2. In considerazione di quanto esposto, il numero dei veicoli fino a nove posti a sedere compreso quello del conducente, destinati al servizio di noleggio con conducente, è stabilito in numero di 4 (quattro).
3. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo per il quale, rimanendo immutato il numero di licenze concedibili, i titolari possono richiedere l'adeguamento della disponibilità dei posti su ogni singola autovettura destinata al noleggio con conducente per servizi non di linea, fino ad un massimo di 9 (nove) posti compreso l'autista.

Art. 6 - Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea

1. I veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previo nulla osta del Dirigente responsabile, qualora il titolare di autorizzazione presenti istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o dell'Amministrazione Comunale.

CAPO III REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ovvero in qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a);
 - c) essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto dal vigente Codice della Strada;
 - d) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 8;
 - e) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo utilizzato per il servizio;
 - f) avere la disponibilità, nel territorio comunale, di un locale idoneo allo stazionamento dei veicoli adibiti al noleggio con conducente (rimessa). La rimessa è il luogo ove il veicolo sosta a disposizione dell'utenza e presso il quale possono essere ricevute le prenotazioni di viaggio. Per rimessa si intende il luogo privato, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo adibito al servizio. L'idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla normativa edilizia ed urbanistica ed alla destinazione d'uso;
 - g) non aver trasferito altra autorizzazione di noleggio con conducente nei cinque anni precedenti;
 - h) non essere titolare di licenza taxi rilasciata anche da altro Comune;
 - i) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.
2. Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è altresì richiesta la iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.
3. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera b), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale. Il relativo certificato di iscrizione al "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto alla Camera di Commercio deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.
4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del Titolo autorizzatorio.

Art. 8 - Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi ai fini del rilascio dell'autorizzazione:
 - a) essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
 - b) essere incorso in condanne definitive con pene che comportano l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma degli artt. 187 e seguenti del c.p.;
 - c) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27/12/1956, n. 1423 - 31/05/1965, n. 575 - 13/09/1972, n. 646 - 12/10/1982, n. 726 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - e) essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a 2 (due) anni salvi i casi di riabilitazione;
 - f) essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca dell'autorizzazione di esercizio anche da parte di altri comuni;
 - g) avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, l'autorizzazione di noleggio con conducente anche nell'ambito di altri comuni;
 - h) guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, secondo l'art. 186 del Nuovo Codice della Strada;
 - i) guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l'art. 187 del Nuovo Codice della Strada;
 - j) essere incorso nella sospensione della patente di guida;
 - k) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. Ai sensi dell'art. 7 della Legge 21/92, in caso di svolgimento del servizio da parte di imprenditore privato, l'attività di noleggio con conducente dovrà essere svolta in maniera esclusiva.
2. Il verificarsi di uno degli impedimenti di cui al presente articolo successivamente al rilascio dell'autorizzazione, comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

CAPO IV MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 9 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono assegnate, mediante bando di concorso per titoli, a soggetti che abbiano i requisiti e si trovano nelle condizioni previste dal presente regolamento.
2. Il bando deve essere indetto entro 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili, a seguito di rinuncia, decadenza o revoca di una o più autorizzazioni o in seguito dell'aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune.
3. I soggetti interessati possono concorrere per l'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni singolo bando.

4. Qualora non pervenga alcuna domanda o le stesse siano inferiori al numero delle autorizzazioni da assegnare, si procederà all'indizione di un nuovo bando.
5. La graduatoria ha validità triennale dalla data della sua approvazione e ad essa si ricorrerà qualora si verifichi la disponibilità di autorizzazioni da assegnare.
6. Le domande per la partecipazione al concorso pubblico per l'assegnazione delle autorizzazioni devono essere indirizzate al Sindaco, in carta resa legale e contenenti l'autocertificazione relativa ai requisiti previsti dall'art. 7 comma 1 e 2 del presente regolamento, con le modalità previste dalla legislazione vigente.

Art. 10 - Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di noleggio con conducente deve, tra l'altro, contenere le seguenti indicazioni:
 - a) il numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
 - c) l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione;
 - d) i documenti da produrre;
 - e) l'indicazione del termine per la presentazione della domanda di partecipazione;
 - f) le modalità di inoltro della domanda di partecipazione;
 - g) l'indicazione dei punteggi attribuiti a ciascun titolo;
 - h) lo schema di domanda.

Art. 11 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Il Sindaco nomina la Commissione di Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di noleggio con conducente. La Commissione di concorso è così composta:
 - a) Responsabile del settore amministrativo o suo delegato in funzione di Presidente;
 - b) Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
 - c) Responsabile del S.U.A.P. o suo delegato;
2. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale con categoria non inferiore alla C, designato dal Sindaco.

Art. 12 - Presentazione delle domande

1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione per il noleggio con conducente possono essere presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Montallegro, o spedite a mezzo Raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata.
2. Nella domanda il richiedente o il legale rappresentante della società dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
 - luogo e data di nascita;
 - residenza;
 - cittadinanza;
 - Codice Fiscale;
 - Denominazione e/o Ragione Sociale;
 - Sede dell'Impresa;
 - Partita Iva;

- il possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 7;
 - l'esenzione degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 8 del presente regolamento;
 - i titoli di studio, professionali, l'epoca di iscrizione all'albo dei conducenti ed il servizio prestato.
3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti, in originale o in copia conforme all'originale, e precisamente:
- a) Certificato di iscrizione al ruolo dei Conducenti;
 - b) Certificato Medico rilasciato dall' A.S.P. dal quale risulti che il soggetto richiedente non è affetto da malattia deturpante o contagiosa o da altra malattia che impedisca l'esercizio del servizio.
4. In caso di società, le dichiarazioni di cui al comma 2 devono essere trasmesse per:
- tutti i soci: quando trattasi di società di persone;
 - i soci accomandatari: quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per azioni;
 - gli amministratori: per ogni altro tipo di società;
5. In caso in cui il soggetto richiedente è una Cooperativa dovranno essere dichiarati gli estremi di:
- a) Statuto e Atto Costitutivo;
 - b) Iscrizione all'Albo Prefettizio;
 - c) Iscrizione alla Camera di Commercio;
 - d) B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
 - e) C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida dei veicoli.
- Dovranno essere allegati, altresì:
- a) elenco soci;
 - b) Certificazione medica rilasciata dall'ASP, per i soci adibiti alla guida dei veicoli, dalla quale risulti che gli stessi non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.

Art. 13 - Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni, la Commissione procede alla valutazione dei seguenti titoli:
- a) Titolo di Studio: Diploma di scuola media di secondo grado - punti 20; Diploma di scuola media di primo grado - punti 15;
 - b) Servizio prestato come dipendente o collaboratore familiare in un'impresa di n.c.c. o in impresa esercenti servizi di trasporto pubblico di linea o come conducenti di veicoli comunque adibiti a servizio pubblico per almeno 6 mesi equivalenti a punti 10;
 - c) Residenza nel Comune di Montallegro: punti 30;
 - d) Il possesso di eventuali altri diplomi o lauree nonché il possesso di altri titoli professionali ritenuti utili ai fini dell'espletamento del servizio - Punti 2 (verrà valutato un solo titolo di studio aggiuntivo);
 - e) Stato di disoccupazione - punti 20;
 - f) Età compresa tra i 30 e 50 anni - punti 25;
 - g) Età inferiore a 30 anni - punti 15;
 - h) Disponibilità di automezzo atto al trasporto di portatori di handicap - punti 20.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3. In caso di parità di punteggio nella collocazione in graduatoria, l'autorizzazione sarà assegnata al più giovane d'età.

Art. 14 - Rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono assegnate entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria. A tal fine viene data formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di 60 giorni per la presentazione della documentazione per comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 7. Successivamente l'ufficio competente, esaminata la documentazione ricevuta, rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo che deve presentare le caratteristiche di cui agli artt. 23 e 24 del presente regolamento.
2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 60 giorni può essere ulteriormente prorogato per un periodo comunque non superiore a 30 giorni.
3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione. Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta e dopo che sono state effettuate le procedure previste dall'art. 26 del presente regolamento.

Art. 15 - Validità delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione di esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale, entro e non oltre il 10 gennaio dell'anno a cui si riferisce il rinnovo.
2. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione.
3. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 16 - Inizio del servizio

1. In caso di rilascio dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 60 giorni dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri 60 giorni solo in caso di comprovata impossibilità ad iniziare il servizio per cause indipendenti dalla volontà del titolare.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

CAPO V MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 17 - Trasferibilità dell'autorizzazione.

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessanta anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida .
2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.
 3. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniuge, genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.
 4. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni, previa acquisizione dell'assenso dell'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente.
 5. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
 6. Il Responsabile del Settore interessato dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositato presso il competente ufficio Comunale unitamente all'indicazione dell'erede a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.
 7. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

CAPO VI COLLABORAZIONE FAMILIARE

Art. 18 - Collaborazione familiare

1. Per lo svolgimento del servizio i titolari di autorizzazione possono avvalersi, ai sensi dell'art. 10 comma 4 della L. n. 21/92, della collaborazione di familiari, iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della citata legge, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 - bis del codice civile.
2. Il collaboratore familiare non può svolgere altre attività lavorative in modo prevalente o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale che ne verifica la compatibilità con la collaborazione familiare.
3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare deve essere richiesta all'Ufficio competente del Comune, allegando la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10 - comma 4, della Legge 15/01/1992, n. 21
 - b) dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 - comma 1 - lettere a), b), g) e h) e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 8 del presente regolamento;

- c) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - d) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15/01/1992, n. 21;
 - e) certificato o dichiarazione comprovante l'iscrizione all'INPS e all'INAIL;
4. Il Comune, effettuate le verifiche d'ufficio, rilascia, entro 30 giorni dalla richiesta, il nulla osta e provvede a riportare l'annotazione sull'autorizzazione.
5. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare devono essere comunicate, entro 15 giorni dal verificarsi, al Comune che provvederà a riportare le relative annotazioni.

CAPO VII OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI

Art. 19 - Obblighi dei conducenti

1. I conducenti di autovetture di servizio hanno l'obbligo di:
- a) Tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
 - b) Avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - c) Rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
 - d) Riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto con esclusione del caso in cui vi siano altre prenotazioni documentate;
 - e) Mantenere il veicolo in condizioni di pulizia, decoro e igiene interna ed in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie;
 - f) Applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - g) Tenere nel veicolo, oltre ai documenti di circolazione, anche l'autorizzazione rilasciata dal Comune;
 - h) Mettere il veicolo a disposizione, quando richiesto dalla Polizia Locale, per le opportune verifiche;
 - i) Consegnare agli organi di Polizia, al più presto e, comunque, entro 12 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dell'autovettura;
 - j) Effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili casi di forza maggiore;
 - k) Caricare i bagagli dei viaggiatori salvo che tale trasporto non rechi danni al veicolo o ecceda i limiti di capienza dell'apposito vano bagagli;
 - l) Trasportare animali domestici a seguito degli utenti, con l'osservanza delle cautele suggerite per ragioni di incolumità, pulizia ed igiene;
 - m) Trasportare, gratuitamente, le carrozzine dei portatori di handicap e i cani accompagnatori dei non vedenti;
 - n) Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - o) Prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali

- supporti necessari alla loro mobilità;
- p) Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
 - q) Compiere servizi ordinati da agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
 - r) Comunicare, entro 10 giorni dal verificarsi, all'ufficio comunale competente, le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche e le variazioni ai dati identificativi o funzionali del veicolo, nonché, entro le 24 ore successive alla notifica, le eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni di patente o ritiri della carta di circolazione;
 - s) Tenere all'interno del veicolo il presente regolamento.

Art. 20 - Diritti dei conducenti

1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
 - a) Essere tempestivamente informati delle variazioni della toponomastica locale e sulla viabilità;
 - b) Rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
 - c) Rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
 - d) Rifiutare il trasporto di animali quando non ricorrono le condizioni di cui alle lettere n) e o) di cui al precedente art. 20;
 - e) Rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare all'interno del veicolo;
 - f) Richiedere agli utenti di non consumare cibi e bevande che potrebbero imbrattare o insudiciare il veicolo.

Art. 21 - Divieti per i conducenti

1. È fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio di:
 - a) Tenere, verso gli utenti ed i colleghi, un comportamento scorretto o comunque non consono al pubblico servizio espletato;
 - b) Far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
 - c) Portare animali propri in vettura;
 - d) Fermare il veicolo e interrompere il servizio, salvo i casi di esplicita richiesta dei passeggeri o di accertata forza maggiore o pericolo;
 - e) Chiedere compensi aggiuntivi o non conformi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
 - f) Togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
 - g) Applicare nella vettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - h) Effettuare, all'interno del veicolo in servizio, qualsiasi forma fissa di pubblicità;
 - i) Consentire la conduzione a persone estranee anche se munite di patente idonea;
 - j) Fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - k) Effettuare il trasporto di soli oggetti e merci;
 - l) Utilizzare apparecchiature telefoniche private e/o portatili per ricevere prenotazioni durante lo svolgimento del servizio;
 - m) Trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione.

Art. 22 - Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

CAPO VIII CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLO DA ADIBIRE AL SERVIZIO

Art. 23 - Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:
 - a) Avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) Essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
 - c) Risultare omologate dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione al trasporto di un numero di persone non inferiore a 4, compreso il conducente, e non superiore a 9 - categoria internazionale M1 - ed avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente;
 - d) Essere idonei al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti disabili (stampelle, carrozzine pieghevoli e simili) e fornire confort e sicurezza nelle operazioni sia di trasporto sia di viaggio della persona anche anziana. Il trasporto dei predetti supporti, nonché dei cani guida non è soggetto al pagamento di supplementi tariffari;
 - e) Osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti di handicap.
2. Tutti i veicoli di nuova immatricolazione dovranno essere rispondenti alle vigenti direttive UE in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli, ovvero essere alimentati con combustibili aventi bassa o nulla emissione di carichi inquinanti.

Art. 24 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente

Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 23, il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve portare all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore del veicolo, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" nonché, una targa in materiale rigido metallico, inamovibile, collocata nella parte posteriore del veicolo, riportante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione.

Art. 25 - Sostituzione dei veicoli

1. Per la sostituzione di autovetture immatricolate per il servizio di noleggio conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno 15 giorni continuativi, su richiesta degli interessati, l'Amministrazione Comunale può autorizzare la sostituzione temporanea ed eccezionale, mediante locazione, dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:
 - a) Il veicolo locato e quello sostituito abbiano caratteristiche analoghe;
 - b) Il periodo di locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e

- comunque per un periodo complessivo massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno;
- c) Sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto presentata presso le competenti autorità.
2. L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

Art. 26 - Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente possono essere sottoposti, prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Locale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 23 e 24 del presente regolamento.
2. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore documentati ed accettabili da parte dell'Ufficio competente, si procede alla revoca dell'autorizzazione previa diffida.
3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato dal competente ufficio. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve eventuali cause di forza maggiore, debitamente documentate ed accertate, il Responsabile del settore dispone la revoca dell'Autorizzazione ai sensi del successivo art. 36.

Art. 27 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 15/01/1992, n. 21, i servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone dai veicoli.
2. Il servizio può essere svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. In tal caso i veicoli devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.
3. I titolari di autorizzazione possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.

Art. 28 - Tariffe

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.
2. Il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale, tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 29 - Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio da noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.

2. I guasti ai contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati i clienti ed il competente ufficio comunale.

Art. 30 - Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'Ufficio della Polizia Municipale Tel. 0922-845001, che, esperiti gli accertamenti del caso adotta i conseguenti provvedimenti.
2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

CAPO IX VIGILANZA E SANZIONI

Art. 31 - Vigilanza

1. Il Comune, tramite gli organi della Polizia Locale, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclami di terzi, accerta le violazioni.
2. L'accertamento e la contestazione degli illeciti è demandata principalmente alla Polizia Locale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art. 13 della L. 689/81.

Art. 32 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:
 - a) Sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24/11/1981, n. 689 determinate ai sensi dell'art. 3 del T. U. 18/08/2000, n. 267;
 - b) Sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.
3. Qualora l'autore dell'illecito sia un collaboratore familiare o un dipendente, l'illecito viene contestato anche al titolare dell'autorizzazione, come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

Art. 33 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Per la violazione di cui ai seguenti articoli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00:
 - a) art. 4, commi 2, 3 e 4;
 - b) art. 15 comma 1;
 - c) art. 16 comma 2;
 - d) art.19, comma1, lettere b)-g)-h)-l)-m)-n)-o) e q);
 - e) art. 21, comma 1;
 - f) art. 25;
 - g) art. 27, comma 1;

- h) art. 29 comma 2;
 - i) art. 30 comma 2.
2. Gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo saranno aggiornati secondo le disposizioni che regolano la materia.
 3. Ai sensi dell'art. 6 della Legge 21/92, chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone, senza aver ottenuto l'iscrizione a ruolo, è punito con la sanzione amministrativa da € 1.032,00 a € 5.164,00.

Art. 34 - Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal Responsabile del Servizio per i tempi e i casi che seguono:
 - a) Fino ad avvenuta annotazione sull'autorizzazione della sostituzione del veicolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4, del Codice della Strada, qualora il veicolo sia sostituito senza darne comunicazione al competente ufficio e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso noleggio con conducente. La sospensione non può avere durata superiore a 12 mesi;
 - b) Fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente ufficio della Polizia Locale, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
 - c) Fino ad un massimo di 10 giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dalla Polizia Locale, fatti salvi i casi di forza maggiore documentabili ed accertabili;
 - d) Fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della legge 15/01/1992, n. 21. Nel caso di società sono sospesi gli atti autorizzatori di tutti i soci;
 - e) Fino ad un massimo di un mese, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 33 del presente regolamento.
2. Il Responsabile del settore dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.
3. A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito presso il competente ufficio.

Art. 35 - Sospensione cautelare dal servizio

1. Qualora il titolare dell'autorizzazione o i suoi legittimi sostituti o collaboratori siano sottoposti a misura cautelare personale, il Responsabile del settore può procedere alla sospensione cautelare dal servizio.

Art. 36 - Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del settore, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) Quando il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
 - b) Nei casi indicati alle lettere a) b) c) e d) del comma 1 del precedente art. 34 in cui il

- titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta.
2. La sanzione accessoria della revoca è comunicata al competente Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 37 - Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del settore dichiara la decadenza dell'autorizzazione, provvedendo contestualmente al ritiro della stessa nei seguenti casi:
 - a) Sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 7 del presente regolamento;
 - b) Il verificarsi in capo al titolare degli impedimenti di cui all'art. 8 del presente regolamento;
 - c) Mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 16 del presente regolamento;
 - d) Estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 - e) Morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 17 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo autorizzatorio nei termini previsti dallo stesso art. 17;
 - f) Alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
 - g) Esplicita dichiarazione scritta di cessazione dell'attività o rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - h) Avere ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio dell'autorizzazione in violazione degli artt. 7 e 8 del presente regolamento e cioè prima che siano decorsi cinque anni dalla data di trasferimento dell'autorizzazione rilasciata anche da altro Comune.
2. La decadenza è comunicata all' Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 38 Rinvio dinamico ed entrata in vigore del regolamento

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e/o regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio online del Comune e sostituisce, abrogandola, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.
3. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15/3/1963, n. 16 e s.m.i., viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Dott. ssa Giuseppina Scalia

Giuseppina Scalia

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Giovanni Angelo Panarisi

Giovanni Angelo Panarisi

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Teresa Burgio

Teresa Burgio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio on line, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito web istituzionale del Comune.

Dalla residenza municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

attesta

che la presente che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i.,

è divenuta esecutiva il giorno _____

essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, LR 44/1991).

ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge regionale 26 agosto 1992, n.7.

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE